



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE  
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

CIRCOLARE

Alla Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

Alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

Ai Parchi archeologici dotati di autonomia speciale

*e p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

Al Segretariato Generale

Alla Direzione Generale Musei

Ai Segretariati regionali

All'Istituto Centrale per l'Archeologia

*Oggetto:* **Tutela e protezione del patrimonio culturale subacqueo. Chiarimenti in ordine alle competenze degli uffici del Ministero e semplificazione delle procedure.**

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire dei chiarimenti sulle competenze degli Uffici del Ministero in ordine alle diverse procedure autorizzatorie che riguardano la tutela archeologica dei fondali e la protezione e conservazione del patrimonio culturale subacqueo, anche nell'ottica di una semplificazione delle stesse.

#### **INQUADRAMENTO NORMATIVO**

Com'è noto, la *Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo* di Parigi del 2001 (nel prosieguo "**Convenzione 2001**") ha lo scopo di garantire e rafforzare forme di protezione omogenee a livello internazionale, nazionale e regionale del patrimonio culturale subacqueo in tutte le acque e nei fondali, qualunque sia la loro condizione giuridica (acque interne, acque arcipelagiche, mare territoriale, zona contigua, zona economica esclusiva, piattaforma continentale, alto mare, fondi marini al di là della giurisdizione nazionale).

La Convenzione, in conformità a quanto previsto dalla *Convenzione delle Nazioni Unite del diritto del mare* di Montego Bay del 1982 (nel prosieguo "**Convenzione 1982**", ratificata in Italia con l. 2 dicembre 1994, n. 689), e fatti salvi la sovranità e la giurisdizione degli Stati contraenti nonché gli altri accordi internazionali e le regole



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4401  
PEC: [dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it) – PEO: [dg-abap@cultura.gov.it](mailto:dg-abap@cultura.gov.it)

del diritto internazionale, prevede che gli Stati contraenti prescrivano l'applicazione delle Regole agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, in particolare:

- *per quanto riguarda il mare territoriale* (fascia entro le 12 miglia marine dalle linee di base), nell'esercizio della loro sovranità, gli Stati contraenti hanno il diritto esclusivo di regolamentare e di autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo presente nelle loro acque interne, nelle loro acque arcipelagiche e nel loro mare territoriale. La linea di base corrisponde alla linea di bassa marea lungo la costa, come indicato dalle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero (Convenzione 1982, art. 5);
- *per la zona contigua al mare territoriale* (fascia compresa tra le 12 e le 24 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale), gli Stati contraenti possono regolamentare e autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, in coerenza con quanto disposto agli artt. 8-10 della Convenzione 2001 e dalle correlate Regole tecniche di cui all'allegato alla Convenzione stessa;
- *per la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale* (zona al di là del mare territoriale ed alla zona contigua, sottoposta a specifico regime giuridico) e *la piattaforma continentale* (fondo e sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base) in base al disposto degli artt. 9 e 10 della Convenzione 2001 e secondo le regole tecniche di cui al relativo Allegato, gli Stati contraenti hanno l'obbligo di notificare il rinvenimento o l'intenzione a eseguire un intervento sul patrimonio culturale subacqueo allo Stato territorialmente referente; quest'ultimo, nel ruolo di Stato coordinatore (salvo diversa e volontaria attribuzione di competenza), effettua il rilascio dei provvedimenti necessari, comprese eventuali autorizzazioni, in esito a una consultazione con gli Stati contraenti che hanno manifestato il loro interesse sulla base di un verificabile legame culturale con i beni in questione.

Tale classificazione della Convenzione non è ancora pienamente operativa in Italia, poiché non sono ancora state formalizzate la zona economica esclusiva e la zona contigua. Pertanto, a oggi, nella legislazione italiana vigente in materia, si osserva la seguente suddivisione:

- *Acque entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base*: acque interne e mare territoriale;
- *Acque oltre le 12 miglia nautiche dal limite esterno del mare territoriale* che comprendono:
  - o *Zone di protezione ecologica (nel prosieguo "ZPE")*: acque oltre il limite esterno del mare territoriale. Con d.p.r. 27 ottobre 2011, n. 209 sono state istituite le ZPE del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno; tali zone, per quanto attiene alla protezione del patrimonio culturale subacqueo rinvenuto nei fondali, sono sottoposte alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c) del medesimo d.p.r.;
  - o *Piattaforma continentale*, i cui limiti esterni definiti sulla base di accordi non sono attualmente tracciati integralmente.
  - o *Area internazionale*: fondi marini e loro sottosuolo al di là dei limiti della giurisdizione nazionale.

La l. 23 ottobre 2009, n. 157 recante la *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo* (nel prosieguo "**Legge di ratifica**") stabilisce la piena e intera esecuzione alla Convenzione, le norme di adeguamento dell'ordinamento interno, nonché le modalità di denuncia di ritrovamento di beni culturali e di richiesta di autorizzazione sul patrimonio culturale subacqueo nella zona di protezione ecologica e nella piattaforma continentale e individua nel Ministero della cultura l'ente preposto per il rilascio delle autorizzazioni per interventi su beni culturali subacquei e a cui notificare quelli rinvenuti anche in acque internazionali (Area internazionale) e denunciati alle autorità italiane. Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (nel prosieguo "**Codice**"), con il disposto dell'art. 94, fa proprie le prescrizioni delle Regole tecniche allegate alla Convenzione 2001 per quanto riguarda la tutela



degli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia nautiche a partire dal limite esterno del mare territoriale.

Infine, il d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero*, con l'art. 37 assegna alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (nel prosieguo "**Soprintendenza nazionale**") la cura dello svolgimento delle attività di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo come disciplinate dall'art. 94 del Codice, nonché delle funzioni attribuite al Ministero dalle Legge di ratifica, in raccordo con le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (nel prosieguo "**SABAP**"). L'art. 41, c. 1, lett. a) dello stesso regolamento affida alle SABAP la tutela del medesimo patrimonio nell'ambito del territorio di competenza; alle SABAP, altresì, è affidato il compito di assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all'art. 94 del Codice, raccordandosi con la Soprintendenza nazionale.

## COMPETENZE

Alla luce del quadro normativo sopra sinteticamente riportato, al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale subacqueo valorizzando al meglio le competenze dei diversi Uffici del Ministero e, al contempo, semplificando i processi autorizzatori, si dispone quanto segue.

### *SABAP e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale*

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del Ministero, le SABAP e i Parchi archeologici dotati di autonomia speciale, che per regolamento esercitano le funzioni di tutela sui fondali marini e acque interne di riferimento, sono competenti:

- a) nella tutela del patrimonio culturale nel territorio di competenza, inclusi i fondali marini delle acque territoriali. Nello svolgimento delle attività di tutela del patrimonio culturale subacqueo hanno l'obbligo di attenersi alle linee guida della Soprintendenza nazionale, emanate per il tramite di questa Direzione generale. Nel caso di ritrovamenti di beni culturali sommersi, le SABAP e i Parchi archeologici hanno cura di informare tempestivamente la Soprintendenza nazionale al fine di attivare le opportune forme di collaborazione per le attività di tutela, studio e conservazione;
- b) nelle procedure di Verifica preventiva dell'interesse archeologico che interessano i fondali marini ricadenti in qualsiasi zona, esercitate ai sensi dell'art. 28 del Codice e dell'art. 41, c. 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *Codice dei contratti pubblici*, attendendosi alle linee guida in materia e avvalendosi, ove necessario, del supporto tecnico-scientifico della Soprintendenza nazionale;
- c) sul rilascio dei contributi istruttori relativi alle procedure di valutazione ambientale previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante *Norme in materia ambientale*, ivi inclusi quelli relativi agli interventi PNRR, che si estendono sui fondali, attendendosi alle linee guida della Soprintendenza nazionale, emanate per il tramite di questa Direzione generale, avvalendosi per gli aspetti archeologici, ove necessario, del supporto tecnico-scientifico della stessa Soprintendenza nazionale.

Per le attività sopra descritte, gli Uffici territoriali che non dispongono in organico di un archeologo subacqueo sono tenuti a raccordarsi obbligatoriamente con la Soprintendenza nazionale che fornisce i contributi tecnico-scientifici di competenza.

La Direzione generale e la Soprintendenza Speciale per il PNRR informano la Soprintendenza nazionale delle procedure che impattano sui fondali, al fine di consentire alla Soprintendenza nazionale di svolgere i propri compiti istituzionali e di supportare le SABAP per la produzione dei pareri di competenza.



## ***Soprintendenza nazionale***

La Soprintendenza nazionale è competente:

- a) nel rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 8-12 della Convenzione 2001 per le attività sui beni culturali subacquei rinvenuti sui fondali marini oltre le 12 miglia nautiche dal limite esterno del mare territoriale italiano, avendo cura di informare gli Uffici territoriali circa i pareri emessi;
- b) nel partecipare alla redazione dei pareri istruttori di competenza degli Uffici territoriali per il rilascio delle concessioni di ricerca, ai sensi degli artt. 88 e 89 del Codice, in ambiente subacqueo; è inoltre competente, ove richiesto, al rilascio di parere tecnico per le attività di ricerca e scavo condotte direttamente dalle SABAP o dai Parchi archeologici in ambito subacqueo;
- c) nel fornire supporto tecnico-scientifico su qualsiasi ritrovamento di oggetti storici e archeologici avvenuto entro e oltre le 12 miglia nautiche, ai fini delle operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo;
- d) nel fornire supporto tecnico-scientifico agli Uffici territoriali per la formazione dei pareri di competenza riguardanti il patrimonio culturale subacqueo;
- e) nei compiti già attribuiti con la circolare 7/2021 di questa Direzione generale, relativi a:
  - realizzazione del piano nazionale di studio, schedatura e georeferenziazione del patrimonio culturale subacqueo;
  - sistematizzazione di linee guida di riferimento per i procedimenti di tutela del patrimonio culturale subacqueo;
  - aggiornamento professionale del personale abilitato all'immersione;
  - unificazione delle procedure previste dalla normativa vigente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e i relativi presidi per le attività subacquee.

In caso di necessità, mancata ottemperanza della tutela del patrimonio culturale subacqueo o di inerzia, la Direzione generale o la Soprintendenza speciale per il PNRR possono chiedere alla Soprintendenza nazionale di sostituirsi alle SABAP per le attività di competenza.

Il Servizio II di questa Direzione generale è a disposizione per facilitare ogni forma di raccordo tra le SABAP e i Parchi archeologici e la Soprintendenza nazionale al fine dell'adempimento del quadro procedurale sopra definito.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA

